

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità % del controllo per anno	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' della non conformità (9)	MISURE per il trattamento della non conformità (10)	Attività svolta da INEQ (11)	ID
		Categoria	Descrizione									
Produttore agricolo (produttore)	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	I produttori devono essere ubicati nel territorio delimitato dal Disciplinare di produzione (Articolo 3).	Presentare ad INEQ la richiesta di riconoscimento compilando l'Allegato n. 1 del PdC in tutte le sue parti allegando la documentazione richiesta	Le modalità e le procedure di INEQ sono descritte al § 4.4.1	D	ad ogni riconos.				La mancanza o la non completezza dei documenti comporta la sospensione dell'iter di riconoscimento fino al ricevimento di quanto mancante. In tutti i casi in cui la richiesta di riconoscimento, anche a seguito della verifica ispettiva iniziale, non possa essere accettata, INEQ emette una nota di diniego	1
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Gli impianti devono presentare le caratteristiche prescritte (§ 6.1.1 lettera a) e b) del PdC)	Allegare la documentazione prescritta	Verifica documentale ed ispettiva (vedi § 4.4.1 del PdC)	D e I	ad ogni riconos.					
	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza impianti di coltivazione	I produttori devono comunicare le situazioni aziendali oggetto di variazione rispetto a quanto documentato nell'iniziale richiesta di riconoscimento	Comunicare le situazioni aziendali oggetto di variazione rispetto a quanto documentato nell'iniziale richiesta di riconoscimento attenendosi alle disposizioni di cui al § 4.4.5 del PdC	INEQ, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, procede alla valutazione della documentazione pervenuta e ne comunica l'esito all'interessato, provvedendo se necessario a richiedere eventuali integrazioni documentali o ad effettuare sopralluoghi intesi a verificare il permanere dei requisiti di idoneità prescritti e ad emettere un provvedimento integrativo/modificativo dell'originale provvedimento di riconoscimento	D	ad ogni comunic.	KL103 : la documentazione inviata non è completa	L	DIFF che assegna 5 giorni per adempiere	Eventuale MCR se necessaria in relazione alla variazione comunicata	2
						I	secondo necessità in relazione a tipo di variazione	KL104 : variazioni che pregiudicano la conformità della coltivazione o del prodotto	G	NO / IGP fino a ripristino condizioni di conformità	MCR d'ufficio a riscontro adeguamento condizioni	3
						I	vedi §. 5 piano controllo produttori	KL102 : mancata notifica delle variazioni A) senza pregiudizio di conformità per la coltivazione o per il prodotto B) con pregiudizio della conformità per la coltivazione o per il prodotto	A) : L	DIFF che assegna 15 giorni per adempiere	Trascorso senza esito il termine prefissato : MCR d'ufficio	4
									G	NO / IGP fino a ripristino condizioni di conformità con richiesta di integrazione documentale dell'idoneità adeguamento per il prodotto o per il processo	Valutazione della documentazione e MCR d'ufficio nei casi in cui non è possibile risolvere la non conformità con la sola documentazione	
	Recesso, cessazione o sospensione volontaria	Recesso, cessazione o sospensione volontaria		Le modalità e le procedure sono descritte al §. 4.5 del PdC	Le modalità e le procedure sono descritte al §. 4.5 del PdC	D	ad ogni comunic.	KL101 : mancata segnalazione del recesso o della cessazione o della sospensione dell'attività da parte di un produttore riconosciuto	L	DIFF	Il produttore continua a mantenere gli effetti del riconoscimento e la qualifica di soggetto interessato al Piano di controllo e, quindi, è sottoposto al sistema tariffario vigente ed a tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della segnalazione mancante	5
	Coltivazione	Identificazione e rintracciabilità	Per ogni singolo impianto da destinare alla coltivazione dei kiwi, il produttore deve utilizzare esclusivamente piante di Actinidia deliciosa cultivar Hayward innestate su franco di un anno di innesto. A tal fine verifica che le piante che compongono la partita acquisita siano accompagnate da un DDT e dal certificato di origine. Effettuati gli accertamenti preliminari descritti, il produttore per ogni nuovo impianto trascrive le informazioni essenziali relative ai dati identificativi e di omologazione di ogni partita di piante ricevute negli appositi spazi del registro degli impianti iscritti alla IGP (Allegato n. 4). Il produttore deve trasmettere ad INEQ, per ogni nuovo impianto messo a dimora, mediante fax o posta elettronica all'indirizzo info@ineq.it, la pagina oggetto di nuova registrazione del registro degli impianti iscritti alla IGP.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.1.1 lettera a) del PdC	Verifica documentale ed ispettiva (vedi § 6.1.2 del PdC)	D e I	vedi §. 5 piano controllo produttori	KL105: utilizzo piante non conformi (varietà)	G	NO / IGP kiwi coltivati	MCR d'ufficio per verifica ripristino condizioni di conformità nella campagna successiva	6
								KL105: utilizzo di piante non conformi (innestate su franco o autoradicate)	G	NO / IGP kiwi coltivati	MCR d'ufficio per verifica ripristino condizioni di conformità nella campagna successiva	
								KL107 : le registrazioni aziendali sono carenti ovvero non sono registrate correttamente A) tali da non compromettere la conformità B) tali da pregiudicare la conformità	A) : L	DIFF che assegna 2 giorni per adempiere	Trascorso senza esito il termine prefissato MCR d'ufficio per il controllo delle procedure	8
									B) : G	NO / IGP kiwi coltivati	MCR d'ufficio per verifica ripristino condizioni di conformità nella campagna successiva	
		Conformità al Disciplinare	Le forme di allevamento da adottare devono essere: • a tendone con una distanza di impianto di 4-5 m per 4-5 m • a pergoletta con una distanza di impianto di 5 m per 3-5 m	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.1.1 lettera a) del PdC	Verifica ispettiva (vedi § 6.1.2 del PdC)	I	vedi §. 5 piano controllo produttori	KL108 : mancato invio ad INEQ della documentazione prescritta	L	DIFF che assegna 2 giorni per adempiere	In caso di mancato adempimento: MCR per il richiamo delle istruzioni	9
								KL109 : modalità di coltivazione dell'impianto non conforme (forme di allevamento)	G	NO / IGP kiwi coltivati	MCR d'ufficio per verifica ripristino condizioni di conformità nella campagna successiva	10

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità % del controllo per anno	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' della non conformità (9)	MISURE per il trattamento della non conformità (10)	Attività svolta da INEQ (11)	ID	
		Categoria	Descrizione										
			La potatura invernale deve essere eseguita in modo tale da lasciare 100-120.000 gemme per ettaro. Per documentarne la sua esecuzione, il produttore deve registrare l'intervento negli appositi spazi del registro della coltivazione (Allegato n. 5).	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.1.1 lettera a) del PdC	Verifica documentale ed ispettiva (vedi § 6.1.2 del PdC)	D e I	vedi §. 5 piano controllo produttori	KL110 : modalità di gestione dell'impianto non conforme (potatura)	G	NO / IGP kiwi coltivati	MCR d'ufficio per verifica ripristino condizioni di conformità nella campagna successiva	11	
			L'impianto deve essere coltivato nell'interfilare e diserbato lungo il filare, oppure inerbito con taglio periodico della vegetazione.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.1.1 lettera b) del PdC	Verifica ispettiva (vedi § 6.1.2 del PdC)	I	vedi §. 5 piano controllo produttori	KL109 : modalità di coltivazione dell'impianto non conforme (caratteristiche dell'interfilare o del filare)	G	NO / IGP kiwi coltivati	MCR d'ufficio per verifica ripristino condizioni di conformità nella campagna successiva	12	
			La dotazione naturale di acqua è integrata dall'irrigazione praticata mediante le tecniche ammesse: • aspersione, o • nebulizzazione sotto-chioma. I volumi irrigui possono variare da 6.000 a 8.000 m³ / ettaro / anno e devono essere registrati in ordine alla data di effettuazione ed al volume di acqua (espresso in m³) impiegato negli appositi spazi del registro della coltivazione (Allegato n. 5).	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.1.1 lettera b) del PdC	Verifica documentale ed ispettiva (vedi § 6.1.2 del PdC)	D e I	vedi §. 5 piano controllo produttori	KL110 : modalità di gestione dell'impianto non conforme (irrigazione)	G	NO / IGP kiwi coltivati	MCR d'ufficio per verifica ripristino condizioni di conformità nella campagna successiva	13	
			Tra la fine di giugno e l'inizio di luglio deve essere effettuato il diradamento al fine di eliminare dalla produzione i frutti multipli, deformi e con difetti di buccia in modo da lasciarne un totale compreso tra 800-1.000 frutti per pianta. Per documentarne la sua esecuzione, il produttore deve registrare l'intervento negli appositi spazi del registro della coltivazione (Allegato n. 5).	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.1.1 lettera c) del PdC	Verifica documentale ed ispettiva (vedi § 6.1.2 del PdC)	D e I	vedi §. 5 piano controllo produttori	KL110 : modalità di gestione dell'impianto non conforme (diradamento)	G	NO / IGP kiwi coltivati	MCR d'ufficio per verifica ripristino condizioni di conformità nella campagna successiva	14	
							KL211 : mancato rispetto dei tempi di compilazione del registro	L	DIFF che assegna 2 giorni per adempiere.	In caso di mancato adempimento : MCR per il controllo delle procedure e dei documenti	15		
							KL212 : compilazione del registro in modo incompleto A) tale da non pregiudicare la conformità e l'identificazione delle operazioni B) tale da pregiudicare la conformità e l'identificazione delle operazioni	A) : L	DIFF che assegna 2 giorni per adempiere.	In caso di mancato adempimento : MCR per il controllo delle procedure e dei documenti	16		
								B) : G	NO / IGP dei kiwi	MCR per il controllo delle procedure			
		Raccolta kiwi e vendita	Conformità al Disciplinare	Per ogni impianto, il produttore deve assicurarsi che i kiwi da raccogliere rispettino i requisiti di conformità prescritti e, quindi che: a) siano senza peduncolo; b) abbiano un grado Brix superiore a 6,2 e una durezza (puntale di 8 mm) non inferiore a 6 kg. Su base annua, tali parametri devono essere accertati in autocontrollo al momento della raccolta mediante idonea strumentazione, a tal fine, a prescindere dai propri schemi di rappresentatività applicati, il produttore deve documentare il seguente numero di test minimi: 1 (per un impianto), 2 (tra 2 e 5 impianti), 3 (oltre 5 impianti)	Attenersi alle disposizioni ed accertare la rispondenza del prodotto ai parametri prescritti come da § 6.1.1 lettera d) del PdC	Verifica documentale, ispettiva e analitica (vedi § 6.1.2 del PdC)	D, I, A	vedi §. 5 piano controllo produttori	KL111 : i kiwi in raccolta e/o raccolti non rispondono ai parametri prescritti	G	NO / IGP dei kiwi	STOP / IGP per le operazioni di raccolta fino al riscontro di conformità con effettuazione di MCR (§ 6.1.2 del PdC)	17
			Identificazione e rintracciabilità	Il produttore è tenuto a produrre, conservare e rendere disponibile alle verifiche la documentazione prodotta in autocontrollo a evidenza dei test effettuati con i riferimenti identificativi degli impianti oggetto di verifica. Il produttore deve inviare a INEQ mediante fax o posta elettronica all'indirizzo info@ineq.it entro il 31 dicembre di ogni anno copia degli stessi ad informazione dell'avvenuto adempimento.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.1.1 lettera d) del PdC	Verifica documentale, ispettiva e analitica (vedi § 6.1.2 del PdC)	D, I, A	vedi §. 5 piano controllo produttori	KL112 : mancato rispetto della frequenza prescritta relativamente ai test da produrre in autocontrollo	L	DIFF che prescrive l'adeguamento in autocontrollo	Attivazione di MCR d'ufficio in applicazione del programma di controllo specifico (§ 6.1.2 del PdC)	18
			Conformità al Disciplinare	La raccolta del frutto, senza peduncolo, avviene tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.1.1 lettera d) del PdC	Verifica documentale ed ispettiva (vedi § 6.1.2 del PdC)	D e I	vedi §. 5 piano controllo produttori	KL113 : raccolta in periodo non ammesso	G	NO / IGP dei kiwi	MCR per il controllo delle procedure e ripristino della conformità	19
		La produzione per ettaro non deve superare i 330 quintali.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.1.1 lettera d) del PdC	Verifica documentale ed ispettiva (vedi § 6.1.2 del PdC)	D e I	vedi §. 5 piano controllo produttori	KL114 : superamento dei quantitativi prescritti per ettaro	G	NO / IGP dei kiwi	MCR per il controllo delle procedure e ripristino della conformità	20		

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità % del controllo per anno	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' della non conformità (9)	MISURE per il trattamento della non conformità (10)	Attività svolta da INEQ (11)	ID
		Categoria	Descrizione									
		Identificazione e rintracciabilità	Il produttore deve inviare a INEQ mediante fax o posta elettronica all'indirizzo info@ineq.it la data di inizio raccolta per ogni impianto iscritto alla IGP (Allegato n. 9) entro il giorno stesso dell'inizio delle operazioni	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.1.1 lettera d) del PdC	Verifica documentale ed ispettiva (vedi § 6.1.2 del PdC)	D e I	vedi §. 5 piano controllo produttori	KL115 : mancato invio ad INEQ della documentazione di inizio della raccolta	L	DIFF che assegna 2 giorni per adempiere	Trascorso senza esito il termine prefissato MCR d'ufficio per il controllo delle procedure e il recupero della documtnazione mancante	21
			Al termine della raccolta il produttore deve inviare a INEQ mediante fax o posta elettronica all'indirizzo info@ineq.it entro il giorno stesso del termine delle operazioni di raccolta l'Allegato n. 10	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.1.1 lettera d) del PdC	Verifica documentale ed ispettiva (vedi § 6.1.2 del PdC)	D e I	vedi §. 5 piano controllo produttori	KL116 : mancato invio ad INEQ della documentazione di ultimazione della raccolta	L	DIFF che assegna 2 giorni per adempiere	Trascorso senza esito il termine prefissato MCR d'ufficio per il controllo delle procedure e il recupero della documtnazione mancante	22
			Per ogni impianto, il produttore deve trascrivere le informazioni essenziali relative alla raccolta negli appositi spazi del registro della coltivazione (Allegato n. 5).	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.1.1 lettera d) del PdC	Verifica documentale ed ispettiva (vedi § 6.1.2 del PdC)	D e I	vedi §. 5 piano controllo produttori	FS211 : mancato rispetto dei tempi di compilazione del registro	L	DIFF che assegna 2 giorni per adempiere.	In caso di mancato adempimento : MCR per il controllo delle procedure e dei documenti	23
								FS212 : compilazione del registro in modo incompleto A) tale da non pregiudicare la conformità e l'identificazione delle operazioni B) tale da pregiudicare la conformità e l'identificazione delle operazioni	A) : L	DIFF che assegna 2 giorni per adempiere.	In caso di mancato adempimento : MCR per il controllo delle procedure e dei documenti	24
								B) : G	NO / IGP dei kiwi	MCR per il controllo delle procedure		
		Conformità al Disciplinare	Una volta raccolti i kiwi devono essere avviati alla fase di frigoconservazione.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.1.1 lettera d) del PdC	Verifica documentale ed ispettiva (vedi § 6.1.2 del PdC)	D e I	vedi §. 5 piano controllo produttori	KL117 : ultimata la raccolta i kiwi non sono stati avviata alla frigoconservazione	G	NO / IGP dei kiwi	MCR per il controllo delle procedure e ripristino della conformità	25
		Identificazione e rintracciabilità	Il produttore per ogni singola consegna di kiwi ad un confezionatore riconosciuto, rilascia un DDT comprensivo del proprio codice di identificazione, della data di raccolta, del peso e della rintracciabilità dei kiwi consegnati, integrato dalla dicitura riportata in forma estesa: "prodotto idoneo per la IGP Kiwi Latina" o dicitura equivalente.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.1.1 lettera d) del PdC	Verifica documentale ed ispettiva (vedi § 6.1.2 del PdC)	D e I	vedi §. 5 piano controllo produttori	KL118 : la documentazione (conferimento/vendita) è carente ovvero non è registrata correttamente A) senza pregiudizio della rintracciabilità B) con pregiudizio della rintracciabilità	A) : L	DIFF che assegna 2 giorni per adempiere	Trascorso senza esito il termine prefissato MCR d'ufficio per il controllo delle procedure	26
									B) : G	NO / IGP dei kiwi	MCR d'ufficio per il controllo delle procedure	
			Il produttore deve trasmettere ad INEQ, mediante fax o posta elettronica all'indirizzo info@ineq.it, con frequenza trimestrale ed entro i primi 10 giorni del mese successivo, le pagine oggetto di registrazione nel periodo di riferimento del registro della coltivazione (Allegato n. 5).	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.1.1 lettera d) del PdC	Verifica documentale (vedi § 6.1.2 del PdC)	D	vedi §. 5 piano controllo produttori	KL108 : mancato invio ad INEQ della documentazione prescritta	L	DIFF che assegna 2 giorni per adempiere	In caso di mancato adempimento: MCR per il richiamo delle istruzioni	27
						D e I	vedi §. 5 piano controllo produttori	KL119: il produttore consegna kiwi non conformi	G	NO / IGP dei kiwi	MCR d'ufficio per verifica ripristino condizioni di conformità	28

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità % del controllo per anno	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' della non conformità (9)	MISURE per il trattamento della non conformità (10)	Attività svolta da INEQ (11)	ID
		Categoria	Descrizione									
Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	I produttori devono essere ubicati nel territorio delimitato dal Disciplinare di produzione (Articolo 3).	Presentare ad INEQ la richiesta di riconoscimento compilando l'Allegato n. 2 del PdC in tutte le sue parti allegando la documentazione richiesta	Le modalità e le procedure di INEQ sono descritte al § 4.4.2	D	ad ogni riconos.				La mancanza o la non completezza dei documenti comporta la sospensione dell'iter di riconoscimento fino al ricevimento di quanto mancante. In tutti i casi in cui la richiesta di riconoscimento, anche a seguito della verifica ispettiva iniziale, non possa essere accettata, INEQ emette una nota di diniego	29
		Adeguatezza strutture, impianti	Possesso requisiti e vigenza della documentazione richiesta per l'accesso al sistema di controllo (§ 4.4.2)	Allegare la documentazione prescritta	Verifica documentale ed ispettiva (vedi § 4.4.2 del PdC)	D e I	ad ogni riconos.					
	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture, impianti	I produttori devono comunicare le situazioni aziendali oggetto di variazione rispetto a quanto documentato nell'iniziale richiesta di riconoscimento	Comunicare le situazioni aziendali oggetto di variazione rispetto a quanto documentato nell'iniziale richiesta di riconoscimento attenendosi alle disposizioni di cui al § 4.4.5 del PdC	INEQ, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, procede alla valutazione della documentazione pervenuta e ne comunica l'esito all'interessato, provvedendo se necessario a richiedere eventuali integrazioni documentali o ad effettuare sopralluoghi intesi a verificare il permanere dei requisiti di idoneità prescritti e ad emettere un provvedimento integrativo/modificativo dell'originale provvedimento di riconoscimento	D	ad ogni comunic.	KL205 : la documentazione inviata non è completa	L	DIFF che assegna 5 giorni per adempiere	Eventuale MCR se necessaria in relazione alla variazione comunicata	30
						I	secondo necessità in relazione a tipo di variazione	KL202 : variazioni che pregiudicano la conformità del processo o del prodotto	G	NO / IGP fino a ripristino condizioni di conformità		31
						D	ad ogni comunic.	KL203 : sopravvenuta revoca o sospensione dell'autorizzazione sanitaria	G	NO / IGP fino a ripristino idoneità sanitaria	MCR d'ufficio a riscontro adeguamento condizioni	32
		Vigenza autorizzazione sanitaria	Comunicare le situazioni aziendali oggetto di variazione rispetto a quanto documentato nell'iniziale richiesta di riconoscimento attenendosi alle disposizioni di cui al § 4.4.5 del PdC		Controllo vigenza autorizzazione sanitaria	I	vedi §. 5 piano controllo confezionatori	KL204 : mancata notifica delle variazioni A) senza pregiudizio di conformità per il prodotto o per il processo B) con pregiudizio della conformità per il prodotto e per il processo	A) : L	DIFF che assegna 15 giorni per adempiere	Trascorso senza esito il termine prefissato : MCR d'ufficio	33
										G	Valutazione della documentazione e MCR d'ufficio nei casi in cui non è possibile risolvere la non conformità con la sola documentazione	
	Recesso, cessazione o sospensione volontaria	Recesso, cessazione o sospensione volontaria		Attenersi alle disposizioni di cui al § 4.5 del PdC	Le modalità e le procedure sono descritte al §. 4.5 del PdC	D	ad ogni comunic.	KL201 : mancata segnalazione del recesso o della cessazione o della sospensione dell'attività da parte di un confezionatore riconosciuto	L	DIFF	Il produttore continua a mantenere gli effetti del riconoscimento e la qualifica di soggetto interessato al sistema di controllo e, quindi, sottoposto al sistema tariffario vigente ed a tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della segnalazione mancante	34
	Accettazione frutti	Identificazione e rintracciabilità	Il confezionatore deve inviare a INEQ ogni anno prima dell'inizio delle lavorazioni, tramite posta elettronica all'indirizzo: info@ineq.it una comunicazione relativa all'inizio dell'attività per la IGP.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.2.1 del PdC	Verifica ispettiva e documentale (vedi § 6.2.2 del PdC)	I e D	vedi §. 5 piano controllo confezionatori	KL220 : mancata trasmissione ad INEQ nei tempi prescritti della comunicazione annuale di inizio attività	L	DIFF	(alla 2ª DIFF) : MCR per il richiamo delle istruzioni per la compilazione di documenti	35
			All'atto del ricevimento dei kiwi il confezionatore se acquisiti da un produttore: verifica che la singola consegna sia contraddistinta dal suo codice identificativo e che sia accompagnata da un DDT comprensivo del peso, della data della raccolta, della rintracciabilità e che sia riportata in forma estesa la dicitura: "prodotto idoneo per la IGP Kiwi Latina" o diciture equivalenti; a seguire, provvede ad identificare i contenitori da usare per la loro eventuale conservazione mediante appositi segni distintivi della IGP. se prodotti da lui stesso, provvede a gestire tutte le registrazioni atte a dare continuità alla rintracciabilità aziendale. Per documentare le operazioni ai fini della IGP, il confezionatore deve compilare il registro di ricevimento e conservazione (Allegato n. 7) per l'identificazione dei lotti.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.2.1 lettera a) del PdC	Verifica ispettiva e documentale (vedi § 6.2.2 del PdC)	I e D	vedi §. 5 piano controllo confezionatori	KL221 : il confezionatore riceve ed omologa frutti privi dei requisiti prescritti	G	NO / IGP dei frutti in arrivo in alternativa NO / IGP del/dei lotto/i di prodotto in frigoconservazione	MCR per il controllo delle procedure	36
								KL224 : documentazione di fornitura non completa tale da non pregiudicare la conformità e la tracciabilità	L	DIFF che assegna 2 giorni per adempiere.	In caso di mancato adempimento : MCR per il controllo delle procedure e dei documenti	37
								KL225 : assenza della documentazione di fornitura e/o acquisizione prodotto da fornitori non inseriti nel sistema di controllo della IGP	G	NO / IGP dei frutti	MCR per il controllo delle procedure	38
								KL211 : mancato rispetto dei tempi di compilazione del registro	L	DIFF che assegna 2 giorni per adempiere.	In caso di mancato adempimento : MCR per il controllo delle procedure e dei documenti	39

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità % del controllo per anno	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' della non conformità (9)	MISURE per il trattamento della non conformità (10)	Attività svolta da INEQ (11)	ID
		Categoria	Descrizione									
								KL212 : compilazione del registro in modo incompleto A) tale da non pregiudicare la conformità e la tracciabilità B) tale da pregiudicare la conformità e la tracciabilità	A) : L	DIFF che assegna 2 giorni per adempiere.	In caso di mancato adempimento : MCR per il controllo delle procedure e dei documenti	40
									B) : G	NO / IGP dei frutti	MCR per il controllo delle procedure	
	Conservazione	Identificazione e rintracciabilità	I kiwi sono avviati alla conservazione frigorifera fino ai mesi di maggio/giugno. La conservazione, la movimentazione e lo stoccaggio ai fini della IGP deve avvenire in modo che i contenitori (bin) risultino sempre identificabili e distinguibili all'interno dei locali aziendali anche durante la lavorazione. In particolare ogni singolo contenitore (bin) deve essere corredato da una identificazione, che consenta di determinare facilmente, chiaramente ed in maniera univoca la sua rintracciabilità ai fini della IGP.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.2.1 lettera b) del PdC	Verifica ispettiva e documentale (vedi § 6.2.2 del PdC)	I e D	vedi §. 5 piano controllo confezionatori	KL222 : carenza nei sistemi di identificazione dei frutti conservati e/o movimentati nei locali del confezionatore A) tali da non pregiudicare la conformità e la tracciabilità B) tali da pregiudicare la conformità e la tracciabilità	A) : L	DIFF che assegna 2 giorni per ripristinare condizioni di conformità	In caso di mancato adempimento : MCR per il controllo delle procedure	41
									B) : G	NO / IGP dei frutti	MCR per il controllo delle procedure	
									KL226 : tempi di conservazione dei frutti non conformi	G	NO / IGP dei frutti	MCR per il controllo delle procedure
	Confezionamento	Identificazione e rintracciabilità	Il confezionamento ai fini IGP deve avvenire disgiuntamente da quello del prodotto generico o diversamente qualificato, mediante separazione fisica delle linee o separazione temporale delle lavorazioni e in applicazione del § 6.2.1 lettera a) del PdC	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.2.1 lettera a) del PdC	Verifica ispettiva e documentale (vedi § 6.2.2 del PdC)	I e D	vedi §. 5 piano controllo confezionatori	KL223 : modalità di confezionamento in assenza di separazione spaziale/temporale	G	NO / DOP del/dei lotto/i	MCR per il controllo delle procedure	43
			Anche dopo la preparazione per l'immissione al consumo, la conservazione/movimentazione/stoccaggio ai fini della IGP deve avvenire in modo che i contenitori risultino sempre identificabili e distinguibili all'interno dei locali aziendali; in particolare ogni singolo lotto predisposto per l'immissione al consumo deve essere corredato da una identificazione, che consenta di determinare facilmente, chiaramente ed in maniera univoca la sua rintracciabilità ai fini della IGP.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.2.1 lettera c) del PdC	Verifica ispettiva e documentale (vedi § 6.2.2 del PdC)	I e D	vedi §. 5 piano controllo confezionatori	KL222 : carenza nei sistemi di identificazione dei frutti conservati e/o movimentati nei locali del confezionatore A) tali da non pregiudicare la conformità e la tracciabilità B) tali da pregiudicare la conformità e la tracciabilità	A) : L	DIFF che assegna 2 giorni per ripristinare condizioni di conformità	In caso di mancato adempimento : MCR per il controllo delle procedure	44
									B) : G	NO / IGP dei frutti	MCR per il controllo delle procedure	
			Per la vendita dei kiwi non è proposto alcun condizionamento particolare; essa deve avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed utilizzando adeguate condizioni di trasporto e di refrigerazione. I kiwi identificati secondo le modalità prescritte dalla precedente lettera d), devono essere accompagnati a destinazione da un DDT implementato da una menzione che li qualifichi come "Kiwi Latina IGP", descrittivo della singola consegna con l'indicazione del loro peso e categoria.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.2.1 lettera e) del PdC	Verifica ispettiva e documentale (vedi § 6.2.2 del PdC)	I e D	vedi §. 5 piano controllo confezionatori	KL118 : la documentazione (conferimento/vendita) è carente ovvero non è registrata correttamente A) senza pregiudizio della rintracciabilità B) con pregiudizio della rintracciabilità	A) : L	DIFF che assegna 2 giorni per adempiere	Trascorso senza esito il termine prefissato MCR d'ufficio per il controllo delle procedure	45
									B) : G	NO / IGP dei kiwi	MCR d'ufficio per il controllo delle procedure	
			Per documentare le operazioni ai fini della IGP, il confezionatore deve compilare il registro del confezionamento (Allegato n. 8) per l'identificazione dei lotti.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.2.1 lettera a) del PdC	Verifica ispettiva e documentale (vedi § 6.2.2 del PdC)	I e D	vedi §. 5 piano controllo confezionatori	KL211 : mancato rispetto dei tempi di compilazione del registro	L	DIFF che assegna 2 giorni per adempiere.	In caso di mancato adempimento : MCR per il controllo delle procedure e dei documenti	46
									A) : L	DIFF che assegna 2 giorni per adempiere.	In caso di mancato adempimento : MCR per il controllo delle procedure e dei documenti	47
								KL212 : compilazione del registro in modo incompleto A) tale da non pregiudicare la conformità e la tracciabilità B) tale da pregiudicare la conformità e la tracciabilità				
			Il confezionatore che nel singolo mese non ha effettuato lavorazioni ai fini della IGP deve inviare all'indirizzo: info@ineq.it una dichiarazione nella quale conferma "l'assenza di lavorazioni ai fini della IGP Kiwi Latina". La comunicazione deve essere inviata per ogni mese in cui non sussistono lavorazioni	Attenersi alle disposizioni di cui al § 6.2.1 del PdC	Verifica ispettiva e documentale (vedi § 6.2.2 del PdC)	I e D	vedi §. 5 piano controllo confezionatori	KL228 : mancato invio a INEQ della dichiarazione nella quale si esplicita l'assenza di lavorazioni ai fini della IGP	L	DIFF	(alla 2ª DIFF) : MCR per il richiamo delle istruzioni per la compilazione di documenti	48

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità % del controllo per anno	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' della non conformità (9)	MISURE per il trattamento della non conformità (10)	Attività svolta da INEQ (11)	ID
		Categoria	Descrizione									
	Prodotto finito	Conformità al PdC	Accertata la sussistenza di tutte le caratteristiche prescritte, il confezionatore emette apposita dichiarazione di autocertificazione (Allegato n. 11) per ogni lotto lavorato a cui ha attribuito la IGP. La dichiarazione di autocertificazione è compilata nello stesso giorno lavorativo in cui sono state completate le predette operazioni di verifica della conformità al fine di consentire lo sviluppo degli adempimenti prescritti.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1 del PdC	L'attività di verifica è descritta nel § 7.2 del PdC	I e D	vedi §. 5 piano controllo confezionatori	KL251 : compilazione della dichiarazione di autocertificazione incompleta A) tale da non pregiudicare la conformità e la tracciabilità B) tale da pregiudicare la conformità e la tracciabilità	A) : L	DIFF che assegna 5 giorni per adempiere.	In caso di mancato adempimento : MCR per il controllo delle procedure e dei documenti	49
									B) : G		MCR per il controllo dei comportamenti autocertificativi	
								KL252 : mancato rispetto dei tempi di compilazione della dichiarazione di autocertificazione	L	DIFF che assegna 2 giorni per adempiere.	In caso di mancato adempimento : MCR per il controllo delle procedure e dei documenti	50
		Conformità al Disciplinare	Per ogni campagna produttiva (tra fine ottobre e fine giugno), a prescindere dagli schemi di rappresentatività statistico-quantitativa applicati, le caratteristiche dei frutti devono essere accertate in autocontrollo mediante esperizzazione da parte del confezionatore, il quale deve documentare un numero di test minimo in applicazione della tabella di cui al § 7.1 del PdC. Il il confezionatore è tenuto a registrare, conservare e rendere disponibile alle verifiche la documentazione prodotto in autocontrollo a evidenza dei test effettuati con i riferimenti identificativi della giornata di confezionamento e al lotto testato. Il confezionatore deve inviare a INEQ mediante fax o posta elettronica all'indirizzo info@ineq.it entro il 31 dicembre di ogni anno copia degli stessi ad informazione dell'avvenuto adempimento.	Attenersi alle disposizioni di cui al § 7.1 del PdC	Verifica documentale ed ispettiva (vedi § 7.2 del PdC)	D e I	vedi §. 5 piano controllo confezionatori	KL112 : mancato rispetto della frequenza prescritta relativamente ai test da produrre in autocontrollo	L	DIFF che prescrive l'adeguamento in autocontrollo	Attivazione di MCR d'ufficio in applicazione del programma di controllo specifico (§ 7.2 del PdC)	51
			Il singolo frutto deve avere un'altezza superiore al diametro	Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità prescritti dal Disciplinare (vedi § 7.1 del PdC)	Verifica ispettiva su campione (vedi § 7.2 del PdC)	I	vedi § 7.2 del PdC	KL270 : i frutti autocertificati non rispondono alle caratteristiche prescritte	G	NO / IGP del frutto non conforme	MCR d'ufficio per l'estensione della verifica qualora i frutti verificati definiscano esiti di non conformità secondo la tabella di al § 7.2	52
											INEQ verifica un ulteriore campione e nel caso in cui i frutti verificati continuino a definire esiti di non conformità secondo la tabella di cui al § 7.2	
			Il singolo frutto per la categoria "extra" deve pesare > di 90 g (tolleranze sono ammesse nel limite non inferiore a 85 g)	Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità prescritti dal Disciplinare (vedi § 7.1 del PdC)	Verifica ispettiva su campione (vedi § 7.2 del PdC)	I	vedi § 7.2 del PdC	KL270 : i frutti autocertificati non rispondono alle caratteristiche prescritte	G	NO / IGP del frutto non conforme	MCR d'ufficio per l'estensione della verifica qualora i frutti verificati definiscano esiti di non conformità secondo la tabella di al § 7.2	53
											INEQ verifica un ulteriore campione e nel caso in cui i frutti verificati continuino a definire esiti di non conformità secondo la tabella di cui al § 7.2	
			Il singolo frutto per la "I" deve pesare > di 80 g (tolleranze sono ammesse nel limite non inferiore a 77 g)	Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità prescritti dal Disciplinare (vedi § 7.1 del PdC)	Verifica ispettiva su campione (vedi § 7.2 del PdC)	I	vedi § 7.2 del PdC	KL270 : i frutti autocertificati non rispondono alle caratteristiche prescritte	G	NO / IGP del frutto non conforme	MCR d'ufficio per l'estensione della verifica qualora i frutti verificati definiscano esiti di non conformità secondo la tabella di al § 7.2	54
											INEQ verifica un ulteriore campione e nel caso in cui i frutti verificati continuino a definire esiti di non conformità secondo la tabella di cui al § 7.2	
			Il singolo frutto della specie botanica Actinidia deliciosa cultivar Hayward deve rispondere a tutte le caratteristiche prescritte dal Disciplinare (sono ammesse delle tolleranze così come definite dal Disciplinare di produzione)	Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità prescritti dal Disciplinare (vedi § 7.1 del PdC)	Verifica ispettiva su campione (vedi § 7.2 del PdC)	I	vedi § 7.2 del PdC	KL270 : i frutti autocertificati non rispondono alle caratteristiche prescritte	G	NO / IGP del frutto non conforme	MCR d'ufficio per l'estensione della verifica qualora i frutti verificati definiscano esiti di non conformità secondo la tabella di al § 7.2	55
											INEQ verifica un ulteriore campione e nel caso in cui i frutti verificati continuino a definire esiti di non conformità secondo la tabella di cui al § 7.2	
			Il singolo frutto deve presentare un contenuto zuccherino (gradi Brix non inferiore a 12) e una durezza (non superiore a 3 kg)	Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità prescritti dal Disciplinare (vedi § 7.1 del PdC)	Verifica ispettiva e analitica su campione (vedi § 7.2 del PdC)	I e A	vedi § 7.2 del PdC	KL271 : i frutti autocertificati non rispondono ai parametri (gradi Brix e durezza) prescritti	G	NO / IGP del frutto non conforme	MCR d'ufficio per l'estensione della verifica qualora i frutti verificati definiscano esiti di non conformità secondo la tabella di al § 7.2	56

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità % del controllo per anno	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' della non conformità (9)	MISURE per il trattamento della non conformità (10)	Attività svolta da INEQ (11)	ID
		Categoria	Descrizione									
										INEQ verifica un ulteriore campione e nel caso in cui i frutti verificati continuino a definire esiti di non conformità secondo la tabella di cui al § 7.2	NO / IGP dell'intero lotto confezionato	
			Il singolo frutto presenta la polpa verde smeraldo chiaro, columella biancastra, morbida, circondata da unacorona di piccoli e numerosi semi neri	Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità prescritti dal Disciplinare (vedi § 7.1 del PdC)	Verifica ispettiva su campione (vedi § 7.2 del PdC)	I	vedi § 7.2 del PdC	KL270 : i frutti autocertificati non rispondono alle caratteristiche prescritte	G	NO / IGP del frutto non conforme	MCR d'ufficio per l'estensione della verifica qualora i frutti verificati definiscano esiti di non conformità secondo la tabella di cui al § 7.2	57
										INEQ verifica un ulteriore campione e nel caso in cui i frutti verificati continuino a definire esiti di non conformità secondo la tabella di cui al § 7.2	NO / IGP dell'intero lotto confezionato	
				Attenersi alle disposizioni di cui al §. 7.1 del PdC.	L'attività di verifica è descritta nel § 7.2 del PdC	I	vedi punto 7.2 del PdC	KL273 : autocertificazione di frutti non conformi (circostanza accertata al ricorrere degli stessi pregiudizi classificati per KL270 e KL271) per frutti di un lotto autocertificato ma interamente presente in azienda e privo dell'attribuzione della IGP mediante un'etichetta	G	NO / IGP del lotto	In caso di recidiva : MCR per il controllo delle procedure	58
				Attenersi alle disposizioni di cui al §. 7.1 del PdC.	L'attività di verifica è descritta nel § 7.2 del PdC	I	vedi punto 7.2 del PdC	KL274 : autocertificazione di frutti non conformi (circostanza accertata al ricorrere degli stessi pregiudizi classificati per KL270 e KL271) per frutti di un lotto autocertificato ma in parte o interamente già immesso al consumo ovvero ancora presente in azienda ma già con la IGP attribuita mediante un'etichetta	G	EX / IGP del lotto	MCR per il controllo delle procedure	59
Confezionatore	Confezionamento ed etichettatura	Conformità degli elementi di designazione e presentazione.	Poiché il Disciplinare di produzione detta prescrizioni in ordine alle informazioni contenute in etichetta, le etichette devono essere approvate dal Consorzio di tutela riconosciuto dal MIPAAF. Gli elementi obbligatori di etichettatura per la presentazione del prodotto sono indicati al § 9.1 del PdC	Attenersi alle disposizioni di cui al §. 9.1 del PdC	L'attività di verifica è descritta nel § 9.2 del PdC	I e D	100	KL300 : utilizzo di etichetta non autorizzata dal Consorzio di tutela A) per prodotto già commercializzato B) per prodotto non ancora commercializzato	A) : G	EX / IGP del prodotto già commercializzato	MCR per il controllo delle procedure	60
									B) : L	DIFF che dispone il ripristino di condizioni conformi	STOP / IGP ai fini del riconfezionamento del prodotto presente in Azienda	
	Conformità al PdC		Il confezionatore utilizza per la rilevazione di misure connesse all'attività di autocontrollo dei requisiti disciplinati strumenti verificati per la taratura in applicazione di apposito programma di messa a punto; la relativa taratura o la più recente verifica deve essere resa disponibile, ogni qualvolta gliene venga richiesta la visione da parte di INEQ.	Attenersi alle disposizioni di cui al §. 6.2.1 del PdC	Verifica ispettiva	I	vedi §. 5 piano di controllo caseifici o stagionatori	KL301 : indisponibilità della documentazione aziendale necessaria a supporto dell'attività di autocontrollo e di controllo di INEQ	L	DIFF che assegna 15 giorni per presentare la documentazione con invio ad INEQ	STOP / IGP dei lotti fino alla presentazione delle oggettive evidenze di conformità : MCR d'ufficio per la verifica della documentazione e anche eventualmente degli ambienti produttivi	61
									G	In caso di mancato adempimento : NO / IGP lotto/i		

Note	Argomento	Testo
1	Generale per tutti gli OdC	S'intendono i soggetti presenti in una ipotetica filiera di produzione di frutti, partendo dalla coltivazione fino al soggetto confezionatore del prodotto finito certificato pronto per la commercializzazione.
2	Generale per tutti gli OdC	Per procedura s'intendono le procedure necessarie per poter essere riconosciuto dall'OdC all'interno del circuito tutelato. Per fase di processo s'intende una o più fasi determinanti per l'ottenimento del prodotto finito
3	Generale per tutti gli OdC	Per requisito s'intendono i requisiti che ciascuno soggetto deve possedere per poter conferire materie prime, semilavorati e prodotti finiti al circuito tutelato. Nella colonna descrizione vanno riportati i requisiti previsti dal Pdc
4	Generale per tutti gli OdC	Per ogni requisito descritto riportare altresì il riferimento al §, della documentazione presentata al MIPAAF, nel quale è trattato.
5	Generale per tutti gli OdC	Per autocontrollo s'intende l'insieme dell'attività di riscontro che consentono di attribuire ai lotti produttivi la conformità, attuate dallo stesso soggetto identificato, "ex ante", "in fieri" e/o "ex post".
6	Generale per tutti gli OdC	Per attività di controllo s'intende l'attività di verifica, attuate "in fieri" e/o "ex post", che consente all'OdC di attribuire ai lotti produttivi la conformità. Per tipologia di controllo s'intende: -) con la lettera D s'intende il controllo di tipo documentale -) con la lettera I s'intende il controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto riconosciuto -) con la lettera A s'intende il controllo analitico
7	Generale per tutti gli OdC	Elencare le non conformità possibili, predisponendo tante righe quante sono le non conformità possibili relativamente a ciascun requisito riportato nella colonna descrizione.
8	Generale per tutti gli OdC	Per ogni non conformità identificata specificare se lieve o grave.
9	Generale per tutti gli OdC	Per trattamento della non conformità s'intende l'insieme delle misure intraprese al fine di "risolverla" in senso stretto (per es. riparazione, rilavorazione, scarto, riesame di prodotti ottenuti in condizioni simili a quelli non conformi, esclusione del prodotto dal circuito tutelato, ecc.). Nei casi in cui si adottino misure di negazione ovvero di esclusione del prodotto dal circuito tutelato è obbligatorio comunicare tale decisione al MIPAAF.
10	Generale per tutti gli OdC	Per azione correttiva s'intende l'azione intrapresa al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti o potenziali. Nella sezione sono quindi specificati gli interventi da adottare, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si riportano: a) intensificazione temporanea delle verifiche ispettive b) intensificazione temporanea dei controlli analitici c) intensificazione temporanea dei controlli documentali d) sessioni formative